



9294.18

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

PIETRO CAMPANILE Presidente
MARIA GIOVANNA C. SAMBITO Consigliere - Rel.
ANTONIO VALITUTTI Consigliere
MARIA ACIERNO Consigliere
LAURA TRICOMI Consigliere



Ud. 17/01/2018 CC
Cron. 9294
R.G.N. 29667/2014

ORDINANZA

sul ricorso 29667/2014 proposto da:

GF , elettivamente domiciliato in Roma, Viale dei Parioli n. 76, presso lo studio dell'avvocato D'amore Severino, rappresentato e difeso dall'avvocato Gialloredo Giuseppe, giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrente -

contro

FE , elettivamente domiciliata in Roma, Via Guido d'Arezzo n. 32, presso lo studio dell'avvocato Cavaliere Alberto, rappresentata e difesa dall'avvocato Conti Domenico, giusta procura a margine del controricorso;

-controricorrente -

ORD
36
2018

avverso la sentenza n. 1047/2013 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 24/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2018 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza del 24/10/2013, ha confermato la decisione di primo grado, che nel pronunciare la separazione personale dei coniugi FG ed EF, aveva determinato nella somma di € 1.000,00 l'assegno di mantenimento in favore della moglie, ritenendo sussistere la disparità economica tra le parti ed affermando che la moglie separata aveva diritto di mantenere l'elevato tenore di vita goduto durante la convivenza. Avverso tale sentenza, il G propone ricorso per cassazione, sulla scorta di quattro articolati motivi, resistiti dalla F con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti e li individua (pagg. 21 e 22): nella drastica contrazione dei propri redditi (perdita dell'incarico quale Direttore dell'Ente Regionale Abruzzo Lavoro, ed invariata entità dell'attività libero-professionale); nell'onere del mantenimento di altro figlio; nella capacità reddituale della moglie, percettrice di reddito da lavoro dipendente, tanto da poter fruire di una donna delle pulizie (tutti i mercoledì dalle ore 9 alle 14); nell'assegnazione alla stessa della casa familiare. Il ricorrente, che nega di aver progettato corsi di formazione professionale destinati ad esser finanziati, afferma, quindi, che la Corte territoriale ha ricostruito erroneamente la fattispecie al suo esame, sia quando non ha concluso per la sostanziale equivalenza del suo reddito con quello della moglie,

titolare di proventi idonei a mantenersi autonomamente, sia quando ha ritenuto sussistere un elevato tenore di vita.

2. Col secondo motivo, si deduce la "violazione e-o erronea applicazione dell'art. 156, comma 1 c.c. nonché di ogni altra norma o principio in tema di obbligo di mantenimento del coniuge che non abbia redditi propri, di differenza di reddito tra i coniugi -quale presupposto per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento- e di sussistenza di tale obbligo per la conservazione del tenore di vita familiare". Il ricorrente evidenzia che il criterio delle potenzialità economiche, su cui si è basata la Corte territoriale, non è previsto normativamente e va, comunque, accertato in concreto; ribadisce che la moglie è titolare di redditi propri ed assegnataria della casa coniugale, e che il mantenimento del tenore di vita costituisce un obiettivo meramente tendenziale, da perseguirsi nei limiti consentiti dalle condizioni economiche dell'obligato.

3. Col terzo ed il quarto motivo, si riproducono, rispettivamente, il primo ed il secondo motivo, deducendosi l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in riferimento ai fatti storici indicati nel primo motivo (che vengono nuovamente enunciati) e la violazione dell'art. 156 c.c. ribadendosi l'erronea valutazione delle capacità economiche delle parti e l'omesso giudizio di proporzionalità tra le stesse.

4. I motivi, che vanno congiuntamente esaminati, attenendo sotto distinti profili alla medesima questione, sono infondati.

5. In riferimento alla censura in diritto, il Collegio deve, anzitutto, rilevare che, nell'ambito della separazione personale, gli obblighi di assistenza materiale non vengono meno e trovano attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, quando lo stesso versi in una posizione economica deteriorata e non sia in grado, con i propri

redditi, di mantenere un tenore di vita consentito dalle possibilità economiche di entrambi (Cass. n. 9915 del 2007; n. 12196 del 2017).

6. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, occorre, quindi, accertare il tenore di vita goduto durante il matrimonio, verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo, procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. Va precisato che: a) tale accertamento è riservato al giudice di merito, cui spetta, appunto, di valutare le risorse dei due coniugi al fine di stabilire se, valutato il tenore di vita goduto, (alla cui conservazione l'assegno deve tendere), l'uno debba integrare i redditi dell'altro ed in quale misura debba farlo, tenuto conto, beninteso, delle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze di cui all'art. 156, co 2, c.c. (Cass. n. 9878 del 2006; n. 17199 del 2013; n. 605 del 2017); b) per la valutazione delle condizioni economiche delle parti è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione in favore di quello più debole di una somma corrispondente alle sue esigenze come sopra precisate (Cass. n. 13592/2006; n. 25618/2007).

7. Di tali principi, del resto, non sembra dubitare il ricorrente, che afferma non pertinente la giurisprudenza richiamata dai giudici *a quo* in ragione dell'erronea ricostruzione delle sue capacità economiche e della mancata valutazione dei redditi propri della moglie, negando, in conclusione, sussistere alcuna disparità economica. 8. Ma tutto ciò esula, com'è evidente, dall'ambito della ricognizione del dettato normativo, ed attiene alla ricostruzione della fattispecie concreta che, come si è detto, costituisce una questione riservata al giudice del

merito, non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti derivanti dall'attuale formulazione dell'art. 360, co 1, n. 5 c.p.c., che lo stesso ricorrente richiama nell'*incipit* del primo motivo. Tale norma, che ha escluso il riferimento al profilo della motivazione (deducibile, solo, in relazione all'inosservanza del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, co 6, Cost.), ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

9. Nella specie, nessuno degli elementi invocati nel ricorso riveste tale valore. Ed, infatti, il reddito del marito risulta oggetto di specifica valutazione da parte della Corte d'appello che ha, comunque, ritenuto sussistente, "al di là di quanto formalmente dichiarato al fisco", una sua notevole capacità reddituale, tenuto conto non solo delle sue competenze professionali specifiche quale "commercialista con oltre 20 anni di anzianità di servizio", ma anche della cooperazione da lui prestata in favore di tale Società F per l'organizzazione di corsi di formazione professionale, e cioè la prestazione dello "stesso lavoro che egli svolgeva con profitto presso lo I". Tale capacità reddituale, unitamente alla consistenza del patrimonio immobiliare esclude, quindi, la decisività della mancata espressa valutazione dell'onere economico sopportato dal ricorrente per il mantenimento del figlio A, dedotto, peraltro, in modo del tutto generico. La Corte ha tenuto, poi, conto del lavoro con la moglie, quale dipendente precaria, ed ha ritenuto evidente la differenza reddituale, pur considerando il godimento della casa familiare da parte della stessa. La circostanza del dedotto aiuto di una domestica per alcune ore alla settimana non è

affatto decisiva, specie ove si consideri che i redditi della moglie sono in atto integrati dell'assegno di mantenimento versato dal marito.

10. Resta da aggiungere che rimangono estranee al predetto vizio ex art. 360 co 1 n. 5 c.p.c., e sono inammissibili, perché tendenti al riesame del merito, le contestazioni volte a criticare il convincimento che la Corte territoriale si è formata in esito all'esame del materiale probatorio.

11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del/la ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Dispone che, ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. n. 198 del 2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2018

Il Presidente

